

**REGIONE TOSCANA**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013**  
**Reg. CE n. 1698/2005**

**GAL Start**  
**Bando Misura 321 / Sottomisura C**

**Indice**

1. Codice e denominazione della Misura \_\_\_\_\_
2. Obiettivi della Misura \_\_\_\_\_
  - 2.1 *Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici* \_\_\_\_\_
  - 2.2 *Finalità specifiche del bando* \_\_\_\_\_
3. Soggetti ammessi a presentare domanda \_\_\_\_\_
4. Settori di intervento \_\_\_\_\_
5. Condizioni di accesso \_\_\_\_\_
  - 5.1 *Condizioni di accesso relative ai beneficiari* \_\_\_\_\_
  - 5.2 *Condizioni di accesso relative agli investimenti* \_\_\_\_\_
  - 5.3 *Cantierabilità degli investimenti* \_\_\_\_\_
  - 5.4 *Inizio lavori* \_\_\_\_\_
  - 5.5 *Ulteriori specifiche: altre condizioni* \_\_\_\_\_
6. Tipologia di investimenti previste \_\_\_\_\_
7. Tipologie di spesa ammissibili \_\_\_\_\_
  - 7.1 *Voci di spesa ammissibili* \_\_\_\_\_
  - 7.2 *Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento* \_\_\_\_\_
  - 7.3 *Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento* \_\_\_\_\_
  - 7.4 *Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa* \_\_\_\_\_
    - 7.4.1 *Investimenti immateriali* \_\_\_\_\_
    - 7.4.2 *Acquisto di materiale usato* \_\_\_\_\_
    - 7.4.3 *IVA e altre imposte e tasse* \_\_\_\_\_
    - 7.4.4 *Leasing e acquisti a rate* \_\_\_\_\_
    - 7.4.5 *Spese generali* \_\_\_\_\_
    - 7.4.6 *Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione* \_\_\_\_\_
  - 7.5 *Riferibilità temporale delle spese* \_\_\_\_\_
8. Localizzazione dell'investimento \_\_\_\_\_
9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione \_\_\_\_\_
  - 9.1 *Ulteriori specifiche* \_\_\_\_\_
10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione \_\_\_\_\_
  - 10.1 *Dotazione finanziaria del bando* \_\_\_\_\_
  - 10.2 *Tassi di contribuzione* \_\_\_\_\_

- 10.3 Minimali e massimali di contribuzione*\_\_\_\_\_
- 11. Criteri di selezione\_\_\_\_\_
- 11.1 Articolazione dei criteri di selezione*\_\_\_\_\_
- 12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità\_\_\_\_\_
- 13. Procedure amministrative\_\_\_\_\_
- 13.1 Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto*\_\_\_\_\_
- 13.1.1 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto*\_\_\_\_\_
- 13.2 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale*\_\_\_\_\_
- 13.3 Assegnazione dei contributi*\_\_\_\_\_
- 13.3.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare*\_\_\_\_\_
- 13.3.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto*\_\_\_\_\_
- 13.3.3 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto*\_\_\_\_\_
- 13.4 Fasi del procedimento*\_\_\_\_\_
- 13.5 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale*\_\_\_\_\_
- 14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale\_\_\_\_\_
- 14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex-post*\_\_\_\_\_
- 14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art.12 del D.M. 20 marzo 2008*\_\_\_\_\_
- 15. Monitoraggio\_\_\_\_\_
- 15.1 Impegni Specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR*\_\_\_\_\_

## 1. Codice e denominazione della misura

Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Sottomisura c) 'Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali'

## 2. Obiettivi della misura

La misura è collegata prioritariamente all'obiettivo del PSR di "rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali", così da evitare lo spopolamento delle zone rurali ed il loro indebolimento. La possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsistema economico; in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali. Relativamente alla sottomisura c) è evidente il contributo specifico della stessa al raggiungimento dell'obiettivo n. 8 del PSR "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili".

### *2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici*

Il tematismo collegato alla misura è "il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali", obiettivo che si raggiunge potenziando la rete di servizi sul territorio per le persone e le attività, con l'accesso all'informazione e con la capacità di sfruttare risorse largamente presenti in tutte le zone, come le biomasse, per la creazione di opportunità di lavoro e per la produzione di energia alternativa all'uso dei derivati del petrolio e del gas contribuendo così agli obiettivi del piano energetico regionale della Toscana e dei Pasi delle Province di Firenze e Prato.

In tutti i territori fervono iniziative per la valorizzazione e lo sfruttamento delle biomasse di origine forestale e agricola.

Sul territorio Leader sono già presenti consorzi per l'utilizzo della biomassa e sono allo studio altri progetti di produzione e stoccaggio individuati nei piani di sviluppo delle Comunità Montana e delle Province.

Significativa è la presenza delle superfici boscate che in zone come Mugello, Montagna Fiorentina e Val di Bisenzio arrivano a coprire circa il 50% del territorio costituendo una risorsa economica ed energetica di primaria importanza sul cui uso sostenibile concordano tutte le amministrazioni competenti. Lo sfruttamento delle biomasse si estende anche alle colture legnose agrarie con prospettive interessanti anche per la zona del Chianti oltre che per le aree già citate.

A questo proposito si ricorda che tra le province di Firenze e Prato sono disponibili circa 77041 ha di superficie boscata alle quali vanno aggiunte 842,6 ha di arboricoltura da legno e 26.468,80 di legnose agrarie. Queste quantità rendono sostenibili i progetti di sfruttamento delle biomasse a fini energetici.

La misura 321 c risponde alle indicazioni programmatiche inserite nei piani di sviluppo territoriali che individuano nello sfruttamento della biomassa forestale e da produzioni agricole un elemento fondamentale per l'uso sostenibile delle risorse e per la produzione di energia termica ed elettrica.

### *2.2 Finalità specifiche del bando*

La misura sostiene gli interventi per la realizzazione o la trasformazione di impianti di produzione energetica, con impiego di biomasse agro-forestali, quali caldaie e/o reti di teleriscaldamento di interesse collettivo, finalizzate a ridurre i costi dell'energia a beneficio delle popolazioni rurali, nonché i costi esterni ambientali connessi all'approvvigionamento/trasporto delle materie prime tradizionali (combustibili fossili).

In particolare possono essere realizzati impianti di:

- produzione di energia termica, anche mediante teleriscaldamento;
- produzione di energia frigorifera;

- cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica).

Sono ammissibili a finanziamento i costi di realizzazione delle strutture necessarie all'installazione e funzionamento dell'impianto ed i costi per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento, mentre sono esclusi i costi delle sottostazioni.

Destinatari dell'energia prodotta sono esclusivamente privati cittadini e strutture pubbliche di servizio.

### 3. Soggetti ammessi a presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti soggetti di diritto pubblico: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

### 4. Settori di intervento

Sono finanziabili investimenti nel settore delle energie rinnovabili che utilizzino biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale" ad esclusione del pellet.

Non sono ammissibili investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali.

### 5. Condizioni di accesso

#### *5.1 Condizioni di accesso relative ai beneficiari*

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

- a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:
  - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora la fattispecie di cui sopra intervenga successivamente all'atto di assegnazione, i pagamenti sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute
- b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:
  - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
  - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
  - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:
- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
  - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
  - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
  - 4) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
  - 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi inferiori a 1.500 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, che devono essere effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 2) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui sopra devono essere verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

### 5.2 Condizioni di accesso relative agli investimenti

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazione aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

### *5.3 Cantierabilità degli investimenti*

Gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107) , così come aggiornato al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (S.O. 227 alla GURI n. 231 del 2.10.2008) e successive modifiche e integrazioni, i progetti degli investimenti devono essere/avere:

- a livello di preliminare al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- a livello di Definitivo entro il termine ultimo per la presentazione dei documenti a completamento della domanda di aiuto;
- completato l'iter autorizzativo del livello Definitivo, entro la data ultima per l'istruttoria del completamento della domanda di aiuto;
- a livello di Esecutivo, appaltabili, entro la data ultima per la firma della convenzione fra Gal e richiedente.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad integrazione di quanto sopra, la cantierabilità si ritiene inoltre acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 2) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
  - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

### *5.4 Inizio lavori*

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) la data del verbale di consegna dei lavori;
- b) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature fa fede la data dei documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (determine, contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati).

### *5.5 Ulteriori specifiche: altre condizioni*

Sono ammissibili a contributo solo gli impianti di piccola e media dimensione con una potenza massima di 1000 kWt (1 MWt), progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quella sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento.

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni. Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Nei progetti devono essere evidenti il collegamento e le ricadute positive sulle produzioni delle zone rurali interessate.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

## **6. Tipologie di investimento previste**

Possono essere realizzati impianti di:

- produzione di energia termica, anche mediante teleriscaldamento;
- produzione di energia frigorifera;
- cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica).

Non sono ammissibili investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale". E' escluso l'utilizzo del pellet.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di approvvigionamento del biocombustibile con indicazione dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Il piano di durata pari al periodo di impegno (5 anni) deve essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti indicando l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, le modalità di trasformazione, le distanze e le modalità di trasporto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze che si intendono servire. Al piano dovranno essere allegate obbligatoriamente le pre-adesioni scritte delle utenze per almeno 2/3 della potenza installata. Le pre-adesioni scritte devono essere vincolanti per l'utenza finale.

Si specifica inoltre che:

sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 100 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
- b) utilizzino biomasse agro- forestali, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs 152 del 03/04/2006: "Norme in materia ambientale";
- c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia frigorifera è ammissibile solo se abbinata alla produzione di energia termica. In caso di cogenerazione l'energia termica utile prodotta dall'impianto di cogenerazione deve essere

completamente utilizzata ai fini del riscaldamento o del raffreddamento delle utenze. L'utilizzo non deve essere inferiore ad un minimo di 4000 ore annue;

- d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche descritte nel progetto;
- e) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. n. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- f) rispettino le caratteristiche tecniche di cui allo schema seguente:

Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali alimentate a biomasse legnose di origine forestale

Tutti gli impianti dovranno essere dimensionati partendo dalle esigenze termiche delle utenze. Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;
- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare per la produzione di sola energia termica devono possedere le specifiche tecniche:
  - a) per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo accreditato, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
  - b) per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato sempre superiore a 85% e desumibile da certificato rilasciato da ente terzo accreditato
  - c) rispettino quanto previsto nella parte V del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
  - d) rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;
  - e) le caldaie devono essere dotate di sonda lambda;
  - f) gli impianti di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di caldaie con almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione attraverso la regolazione del flusso dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, contatori di calore per la misura dell'energia termica prodotta;
  - g) gli impianti devono essere dotati di accumulatori inerziali correttamente dimensionati in base al grado di modulazione della caldaia ovvero serbatoi di almeno 2000 litri per generatori fino a 250 kWt, almeno 4000 litri per potenze comprese tra 251 kWt e 350 kWt, almeno 6000 litri per potenze comprese tra 351 e 500 kWt, almeno 8000 litri per potenze superiori a 500 kWt;
  - h) devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;
  - i) devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;
  - j) l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza termica utile installata;

- k) per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1,7 volte la potenza del gruppo frigo stesso;
- l) per la produzione di energia elettrica è obbligatoria l'installazione di apposito contatore di energia elettrica prodotta.

## **7. Tipologie di spesa ammissibili**

### *7.1 Voci di spesa ammissibili*

Sono ammissibili una o più delle seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto e messa in opera di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica biomasse agroforestali;
- b) realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni;
- c) realizzazione della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta con l'impianto a biomassa agroforestale;
- d) acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte;
- e) i costi relativi all'esecuzione di opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o delle eventuali opere accessorie;
- f) spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.
- g) spese generali come definite dal DAR tra cui spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo, etc.) max 10%;

Si specifica inoltre che:

- gli impianti di cogenerazione devono necessariamente essere gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali;
- gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti energetici, di livelli di sicurezza e di emissioni;
- le spese per la realizzazione degli interventi di cui ai punti da b) a h) sono ammissibili solo a condizione che tali interventi siano a servizio di un impianto a biomassa agro-forestale realizzato a beneficio delle popolazioni rurali, anche pre-esistente;
- sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non può essere superiore a 250,00 €/ml.

Non sono invece ammissibili:

- a) spese per l'acquisto di trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non funzionale alla piattaforma;
- b) macchine e attrezzature non conformi alla normativa vigente;
- c) acquisto di terreni;
- d) scambiatori di calore per l'allaccio presso le singole utenze;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;

- g) lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- h) per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- i) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredi degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- j) acquisto di autovetture;
- k) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile;
- l) spese generali relative agli investimenti immateriali.

Si specifica inoltre che:

- le spese di "realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni" per essere ammissibili non possono superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non possono superare i seguenti rapporti:
  - 20.000,00 € per impianti di potenza nominale fino a 100 kWt;
  - 40.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 101 e 200 kWt;
  - 80.000,00 € per impianti di potenza nominale compresa tra 201 e 500 kWt;
  - 100.000,00 € per impianti di potenza nominale superiore a 501 kWt;
- le spese per "acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte" sono ammissibili nel limite massimo di 15 €/q di biomassa necessaria per il funzionamento dell'impianto in relazione alle esigenze energetiche annue;
- i costi relativi "all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie" sono ammissibili purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile;
- le spese ammissibili relativamente alla parte dell'impianto dedicata alla produzione del freddo non potranno superare i seguenti rapporti:
  - 62.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kW;
  - 130.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 500 kW;
  - 210.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 501 e 900 kW;
- in caso di cogenerazione le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi di controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni e tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale computate nei limiti previsti al punto I del presente paragrafo e quelle della rete di teleriscaldamento, sono ammissibili nel limite massimo di 330 €/kWt di potenza termica utile, per la parte relativa alla produzione di energia elettrica fino a 3.000,00 €/kWe installato;
- le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica sono ammissibili nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non potrà essere superiore a 250,00 €/ml
- nel caso progetti comprendenti esclusivamente acquisto di macchine o attrezzature gli onorari dei professionisti sono ammissibili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento.

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

### *7.2 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

### *7.3 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
  - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
  - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
  - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
  - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
  - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- Produce traccia delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
  - a) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata se disponibile al momento del pagamento, tipo di pagamento (acconto o saldo);
  - b) Mandato di pagamento. Il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, saranno verificate le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

### *7.4 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti.

#### 7.4.1 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

#### 7.4.2 Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

#### 7.4.3 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*<sup>1</sup>.

#### 7.4.4 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

#### 7.4.5 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze"*.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità come previsto dal DAR, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

<sup>1</sup> G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

#### 7.4.6 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore<sup>2</sup>, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

---

<sup>2</sup> v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

### *7.5 Riferibilità temporale delle spese*

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data della stipula della convenzione.

## **8. Localizzazione dell'investimento**

Territorio dei comuni delle province di Firenze e Prato di cui alla Delibera n. 216 del 25/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti, purché gli investimenti non siano localizzati all'interno di centri abitati con popolazione residente superiore a 5000 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

## **9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione**

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
- 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire all'OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte dal DAR;
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;

- 11) restituire all'OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
  - 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
  - 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
  - 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.
- a) il GAL si impegna a:
1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
  2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
  3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR, nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post, l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

### *9.1 Ulteriori specifiche*

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il beneficiario si impegna per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata:

- a) ad eseguire tutto quanto previsto nel piano di approvvigionamento del biocombustibile;

- b) ad eseguire tutto quanto previsto nel piano di distribuzione dell'energia primaria in merito al numero di utenze ed alla percentuale di energia destinata a popolazione residente;
- c) ad utilizzare l'impianto solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento;
- Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

## 10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione

### 10.1 Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 476.473,60.

### 10.2 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo massimo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile.

In caso di cogenerazione e accesso alla tariffa omnicomprensiva o certificati verdi il tasso di contribuzione non può superare il 40% del costo di investimento ai sensi della normativa vigente.

### 10.3 Minimali e massimali di contribuzione

Non sono ammissibili domande che attivano un importo di contributo inferiore a 20.000,00€.

L'importo massimo di contributo concedibile è pari ad € 200.000,00.

## 11. Criteri di selezione

### 11.1 Articolazione dei criteri di selezione

#### I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori con indice di boscosità superiore al 47% così come riportato nell'Inventario Forestale della Toscana	Punti <b>4</b>
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### II. Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'erogazione di energia termica a servizio delle utenze relative alle abitazioni di privati cittadini residenti	Punti <b>4</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

#### III. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	> 10%	Punti <b>0,5</b>
	≥ 10% e < 50%	Punti <b>1</b>
	≥ 50%	Punti <b>2</b>

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

#### IV. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	Punti <b>3</b>
b) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti <b>1</b>

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

#### V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario <sup>3</sup> della misura 321c (la stessa del bando) del PSR 2007/13	Punti <b>1</b>
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

#### VI. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in zona climatica F (D.P.R. n. 412/1993 e smi) al fine di ridurre l'effetto serra e le emissioni inquinanti	Punti <b>4</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### VII. Innovatività dell'intervento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto ubicato in area non metanizzata (D.P.R. n. 412/1993) in alternativa ad impianti già esistenti	Punti <b>4</b>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

##### *11.2 Ulteriori criteri di selezione*

Un punteggio ulteriore è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che prevedono l'implementazione di impianti di teleriscaldamento esistenti	Punti <b>4</b>
---	----------------

<sup>3</sup> Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor percentuale di importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

## **12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità**

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI considerata l'importanza che assume nel metodo Leader la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal Gal al momento della stipula della convenzione fra Gal e beneficiario, dovranno:

- affiggere adesivo ben visibile sui beni mobili ed una targa sui locali e/o strutture in cui sono ubicati;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento;

I cartelli e le targhe e le azioni di comunicazione e pubblicità, devono recare una descrizione del progetto/dell'operazione secondo e nei modi previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 Del Consiglio del 20 settembre 2005, successive modifiche ed integrazioni, Allegato VI punto 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2. Dovranno inoltre essere inseriti anche i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del Gal Start e della rispettiva SISL nel rispetto degli specifici protocolli grafici.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

## **13. Procedure amministrative**

### *13.1 Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto*

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria del GAL cui è rivolta la domanda.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".

Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando.

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica al Gal la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il GAL entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

A tale graduatoria sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza del GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio del GAL. Copia della graduatoria sarà inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

La graduatoria sarà valida fino alla presa d'atto della graduatoria preliminare del bando successivo sulla stessa misura. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione riguarderà:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali come previsto dal DAR;

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il GAL si avvale se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL,

composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

In fase di istruttoria di ammissibilità, nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione previo assenso del richiedente.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il GAL a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I dati dei quali il G.A.L. entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo Leonardo Romagnoli.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio dei comuni dell'area Leader del G.A.L. Start S.r.l.

Il bando e la modulistica per la partecipazione è disponibile presso le sedi del GAL di:

Borgo San Lorenzo (FI) – Via degli Argini, 8/12 – cap 50032

San Casciano in Val di Pesa (FI) – Via Roma, 36 – cap 50026

oppure tramite web all'indirizzo del G.A.L. Start s.r.l.: [www.gal-start.it](http://www.gal-start.it)

Informazioni sul presente avviso possono essere reperite telefonando alla sede del G.A.L. al n. 055/8496100 o al n. 055/828024.

### **La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro e non oltre il 9 dicembre 2010**

#### *13.1.1 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto*

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a. domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password da parte di ARTEA.

- b. la domanda sottoscritta nel sistema ARTEA si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- c. la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

### 13.2 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documenti fiscali	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

### 13.3 Assegnazione dei contributi

#### 13.3.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare

Il Gal prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

#### 13.3.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Il Gal richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento l'ufficio istruttore chiederà la presentazione di qualsiasi documento ritenga necessario per la verifica delle priorità dichiarate e la valutazione di merito del progetto. La comunicazione di richiesta di completamento della domanda di aiuto, inviata dal Gal ai soggetti proponenti i progetti che in base alla graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, conterrà nel dettaglio l'elenco completo della documentazione a completamento da presentare e l'eventuale modulistica, nonché tabelle e parametri di valutazione tecnico-economici standard, relativi alla misura oggetto del bando.

### 13.3.3 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il Gal, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

### 13.4 Fasi del procedimento

Di seguito si riporta il cronogramma delle fasi del procedimento.

<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINI</b>
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2. Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
8. Stipula della convenzione delle	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento

domande collocate utilmente in graduatorie	integrale della domanda
9. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione
10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

### *13.5 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale*

Nel bando sono riportate le indicazioni, specifiche e condizioni principali disciplinanti l'accesso alla forma di aiuto prevista, le modalità di attuazione e di rendicontazione successive. Fanno comunque fede, integrano e completano quanto riportato nel bando, la vigente normativa comunitaria, il PSR 2007-2013 Regione Toscana, il DAR e tutti gli atti regionali di merito non ancora riportati nel DAR ma esecutivi e pubblicati sul BURT alla data di decorrenza del presente bando.

### **14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale**

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a questo ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le

riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10 a 13 del Paragrafo 9 del presente Bando, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

#### *14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post*

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL e Beneficiario Finale relativi – “permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti” – “non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento”, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

Il rispetto degli impegni stabiliti al punto b (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale), nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale) da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

#### *14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008*

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006i ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.ii

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie – valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

## 15. Monitoraggio

### 15.1 Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR

Il beneficiario finale si impegna a:

- comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;

---

i

#### **Art. 31 Reg. (CE) n. 1975/2006 - Riduzioni ed esclusioni**

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

ii

#### **DM 20 marzo 2008**

##### **Art. 12. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni**

1. Fatta salva l'applicazione dell'*art. 31 del regolamento (CE) 1975/06*, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'*art. 25* del medesimo regolamento e dagli *articoli 63*, lettera c), *66* e *68 del regolamento (CE) 1698/05*, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.